

del DRE). Pertanto, sembrerebbe che la congruità debba sussistere sul totale di quel prezzo della categoria del lavoro complessivo (ad esempio, intervento di isolamento termico, intervento serramenti, ecc.), con la conseguenza che all'interno della categoria ci potrebbero essere anche voci di prezzo unitarie singolarmente più alte di quanto indicato dai prezzi di riferimento, purché la "tipologia di intervento" rientri e sia congrua nel totale (ipotizzando, ad esempio, che il committente decida di spendere di più per determinate soluzioni, di converso risparmiando su altre).

Un approccio più prudentiale, viceversa, prevedrebbe di verificare la congruità su ciascun singolo prezzo oggetto di computo. Su questo punto si è peraltro espressa la Circolare Agenzia entrate 29/11/2021, n. 16/E, al punto 1.2.2, ove si legge che l'attestazione di congruità delle spese "deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme". Se ne deduce pertanto che **devono essere "congrui" non solo i costi nel loro insieme ma anche le singole voci di elenco prezzi**. L'interpretazione è stata poi cristallizzata anche dalle risposte a FAQ dell'Agenzia entrate in merito alla procedura successiva al D.M. 75/2022, su cui si veda il paragrafo 2.3.

Il tecnico incaricato è sempre tenuto ad allegare all'asseverazione il computo metrico nonché, in caso di ricorso a stima analitica, la relazione per la definizione dei nuovi prezzi, fatti salvi i casi "semplificati" in cui l'asseverazione per l'Ecobonus può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o installatore (vedi paragrafo 1.3.2).

Il computo metrico da allegare non è quello con i valori individuati nei prezziari, ma quello con i **valori derivanti dall'offerta delle imprese appaltatrici**.

Per ciascuna singola voce, i prezzi offerti dalle imprese potrebbero essere in astratto coincidenti, inferiori o superiori ai valori da prezzo. In caso i prezzi offerti non siano coincidenti, se ritenuto opportuno a maggiore chiarezza dei riscontro, si suggerisce di compilare il computo con due colonne, una con gli importi da prezzo e l'altra con quelli delle offerte, sempre ricordando che la differenza, se in eccesso, rimane in acollo alla committenza.

IMPORTANTI

Ai sensi del punto 13.3 dell'Allegato A al DRE, se le spese sostenute superano i costi massimi come sopra individuati, la detrazione si applica sui detti massimi, e pertanto le spese in eccesso rimangono a carico del contribuente (vedi anche Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 5.2.2).

## 2.3. PROCEDURA APPLICATIVA D.M. 75/2022 E D.M. 06/08/2020 POST MODIFICA

### 2.3.1. Norme di riferimento e indicazioni generali

La procedura di seguito descritta è quella delineata dal punto 13, Allegato A del D.M. 06/08/2020 (DRE), in combinato disposto con la tabella Allegato I del medesimo decreto,

Dino de Paolis, Pier Luigi Borsò

# L'asseverazione di congruità delle spese per i bonus fiscali edilizi

GUIDA PRATICA DAL COMPUTO ALL'ASSEVERAZIONE

- Quali asseverazioni per quali bonus fiscali
- Criteri e procedure per la verifica di congruità
- Esame della modulistica e guida alla compilazione
- Incarico di asseveratore, compensi e coperture assicurative
- Visto di conformità, verifiche e compensi
- Raccolta normativa e prassi ragionata essenziale
- 5 esempi dal computo al quadro economico all'asseverazione

## DOWNLOAD

- › Modello editabile per i bonus diversi dal Superbonus
- › Modello incarico professionale
- › Computi metrici completi con tavole di progetto

**I** Legislazione Tecnica

Libreria **PROFESSIONALE**